

Prof. Avv. GIORGIO CANSACCHI

Ordinario nell'Università di Torino

**Interesse ad agire
in tema di predicati nobiliari cognomizzati**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 1964
Disp. 5^a, parte I, sez. 1^a

TORINO

UNIONE TIPOGRAFICO-EDITRICE TORINESE
(GIÀ DITTA POMBA)

CASSAZIONE CIVILE, I SEZIONE, 18 dicembre 1963, n. 3189 —
PECE *Presidente e Relatore*. — Cetti Serbelloni di
San Gabrio - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio Araldico.

Cassa App. Roma, 14 marzo 1961.

Araldica — Predicato nobiliare — Cognomizzazione del
predicato — Sentenza camerale di accoglimento della
cognomizzazione — Successivo giudizio contenzioso
contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio
araldico — Ammissibilità dell'azione — Interesse ad
agire.

Araldica — Predicato nobiliare — Titolo nobiliare ad
esso connesso — Necessità dell'accertamento giudi-
ziario preliminare della spettanza del titolo — Con-
traddittorio con l'Ufficio araldico — Accertamento
della spettanza del titolo in base alla legislazione
vigente al 28 ottobre 1922 — Irrilevanza del man-
cato riconoscimento amministrativo o giudiziario del
titolo anteriormente al 28 ottobre 1922 (XIV dispo-
sizione finale della Costituzione; Codice di proce-
dura civile, art. 100; Ordinamento dello stato nobi-
liare italiano approvato con R. D. 7 giugno 1943,
n. 651, art. 72).

*Colui che ha già ottenuto con sentenza camerale l'ag-
giunta al proprio cognome di un predicato nobiliare, ha
tuttora interesse ad ottenere, in giudizio contenzioso nei
confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Ufficio araldico, l'accertamento del suo diritto al predi-
cato cognomizzato.*

La cognomizzazione del predicato comporta la necessità di un preliminare accertamento giudiziario della spettanza del titolo nobiliare a cui il predicato da cognomizzarsi è congiunto.

Tale accertamento giudiziario deve avvenire in base alla legislazione araldica vigente al 28 ottobre 1922 e non è precluso dalla circostanza che il titolo nobiliare in oggetto non sia stato riconosciuto in via amministrativa o giudiziaria anteriormente a tale data.

L'Ufficio araldico e le sue attribuzioni non sono stati soppressi dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana relativamente alla materia dei predicati nobiliari destinati alla cognomizzazione.

Omissis. — Motivi: La sentenza impugnata ha riconosciuto, richiamando specificamente le precedenti pronunzie di questa Corte suprema nella soggetta materia, che, non essendo ancora intervenuta la disciplina legislativa, prevista dal quarto comma della XIV disposizione transitoria della Costituzione, per la soppressione della Consulta araldica, l'Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve ritenersi tuttora funzionante e legittimato passivamente nei giudizi relativi alla pretesa di fare valere un predicato nobiliare come parte del nome ai sensi del secondo comma della sopra menzionata disposizione transitoria della Costituzione. La sentenza impugnata ha quindi rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dall'Ufficio araldico. Ciò premesso, però, la stessa sentenza ha affermato che gli odierni ricorrenti mancavano di interesse a proporre la domanda giudiziale nei confronti del predetto Ufficio araldico, postochè, a seguito delle sentenze pronunziate dal Tribunale di Milano in Camera di consiglio ed a seguito dell'esecuzione fattane dall'ufficiale di stato civile con l'annotazione negli atti di nascita, essi Cetti avevano già realizzato l'unico bene ad essi spettante e cioè quello di aggiungere il predicato di San Gabrio al proprio cognome.

Avverso la pronunzia di carenza di interesse, i Cetti, con il primo mezzo di ricorso, hanno denunziato che, poichè l'Ufficio araldico non era stato parte nei procedimenti camerati innanzi il Tribunale di Milano, essi Cetti avevano interesse ad ottenere una sentenza anche nei

confronti diretti del predetto Ufficio araldico, sia per precludere una eventuale impugnativa dell'ottenuta cognomizzazione del predicato di San Gabrio per illegittimità delle menzionate sentenze camerati, sia per ottenere che la sentenza emananda fosse iscritta nei registri dell'Ufficio araldico.

Gli stessi Cetti, poi, con il secondo mezzo di ricorso, hanno denunziato che la riconosciuta legittimazione passiva dell'Ufficio araldico postulava l'interesse di essi Cetti alla proposizione della domanda giudiziale nei confronti dell'Ufficio stesso, sicchè la sentenza impugnata era ricorsa in contraddizione.

Le due doglianze, che — stante la loro intima connessione — possono essere trattate congiuntamente, sono fondate.

Ripetutamente questa Corte suprema, sia a Sezioni unite (sent. n. 157 del 1961) sia a Sezione semplice (sentenze n. 2087 del 1961; n. 1874 del 1960; n. 221 del 1957) ha affermato che: 1° l'azione intesa alla rivendica di un predicato nobiliare, al limitato fine di usarne come parte del nome ai sensi del secondo comma della XIV disposizione transitoria della Costituzione, rientra nell'azione di reclamo del nome ed incide, in senso lato, sullo *status* della persona; 2° l'azione di cui sopra, attesa la sua natura, dà vita ad un giudizio contenzioso che deve svolgersi nelle forme ordinarie, e non con la procedura della Camera di consiglio, nei confronti degli eventuali controinteressati e, in ogni caso, nei confronti del Pubblico ministero e dell'Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio, quale parte (detto Ufficio araldico) tuttora giuridicamente esistente del più complesso organismo araldico (Consulta araldica), la cui abolizione, con la conseguente disciplina specifica di attribuzioni e funzioni, è stata riservata (comma quarto delle ricordate disposizioni transitorie della Costituzione) ad una legge tuttora emananda.

Le affermazioni di cui sopra, contenute nelle richiamate sentenze di questa Corte suprema, postulano il necessario presupposto (che peraltro è stato enunciato anche esplicitamente in alcune di esse sentenze; nella sent. n. 157 del 1961 delle Sez. un.; nella sent. n. 2087 del 1961 di questa stessa Sezione) che sia tuttora legittimo l'accertamento incidentale, in sede contenziosa innanzi

al giudice ordinario, dell'esistenza di un predicato nobiliare anche in mancanza di un pregresso riconoscimento del titolo, sempre — s'intende — al limitato fine dell'accoglimento o meno dell'azione della cosiddetta cognomizzazione del predicato stesso e purchè si tratti di predicati attinenti a titoli nobiliari già esistenti prima del 28 ottobre 1922, postochè ai titoli concessi dopo di tale data è negato in via assoluta qualsiasi rilievo giuridico ed il relativo predicato non può essere aggiunto al nome (secondo comma della menzionata disposizione XIV della Costituzione).

Dalle più volte citate pronunzie di questa Corte suprema e, specialmente, dalla sent. n. 2087 del 1961 è stato posto in rilievo come, in attesa del regolamento *ex lege*, previsto dall'ultimo comma della predetta disposizione XIV della Costituzione, l'Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio rappresenta tuttora l'Ufficio dotato di competenza tecnica per la necessaria ricerca storico-araldica e pertanto il più qualificato a conservare o ristabilire la verità storica circa l'appartenenza o meno dei predicati nobiliari, al fine di contenere nei limiti della predetta verità storica la tutela del predicato quale elemento (riconosciuto dalla Costituzione) del nome, evitando così eventuali collisioni tra privati, i quali potrebbero, diversamente, dare vita a contraddittori simulati, e facilitando, con l'intervento di un ufficio centrale specializzato e particolarmente documentato, quale l'Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio, l'opera di vigilanza dei rappresentanti del Pubblico ministero.

In definitiva, quindi, il contraddittorio con l'Ufficio araldico, lungi dal dilatare, tende a contenere nei limiti di legge quel riconoscimento del predicato nobiliare al quale la Costituzione ha ritenuto di conferire residua rilevanza giuridica.

Posto tutto ciò, il fatto che gli odierni ricorrenti avessero già ottenuto, attraverso la procedura (giuridicamente inesatta) in Camera di consiglio, la cognomizzazione del predicato di San Gabrio, al quale assumono di aver diritto, non vale ad esaurire l'interesse dei ricorrenti medesimi a perseguire la predetta cognomizzazione, attraverso un regolare giudizio in sede contenziosa nelle forme ordinarie, e nei confronti, non solo del Pubblico ministero, ma anche dell'Ufficio araldico.

E ciò perchè, a parte la irregolarità della procedura in Camera di consiglio innanzi al Tribunale di Milano, a quella procedura non era stato chiamato a partecipare l'Ufficio araldico, rispetto al quale, quindi, non esiste pronunzia giudiziaria a favore dei Cetti. Inoltre il diritto (ed il connesso interesse ad agire) alla cognomizzazione del predicato nobiliare non si esaurisce con il riconoscimento all'aggiunta del predicato stesso al nome, ma investe anche la difesa dell'interesse del nome, che così ne risulta, da opposizioni ed eventuali rivendicazioni da parte di terzi. E, nelle condizioni attuali della legislazione nella soggetta materia, non essendo ancora intervenuta la legge regolatrice della soppressione della Consulta araldica, il menzionato interesse alla tutela del nome, di carattere pubblicistico comechè inerente in senso lato ad uno *status* personale, può essere più agevolmente e compiutamente perseguito solo se la cognomizzazione del predicato nobiliare sia stata ottenuta e quindi faccia stato, in conseguenza del necessario contraddittorio, anche nei confronti dell'Ufficio araldico.

Il resistente Ufficio araldico, richiamandosi alle eccezioni già proposte al riguardo in primo e in secondo grado, insiste nel contestare l'interesse ad agire negli odierni ricorrenti anche sotto il profilo dell'affermata inesistenza di una norma che preveda la possibilità della cognomizzazione del predicato relativo a titolo nobiliare, che, come quello asserto dai Cetti, non avessero già formato oggetto di riconoscimento prima del 28 ottobre 1922. A fondamento della propria tesi viene dedotto dall'Ufficio araldico che:

1° Solo attraverso il riconoscimento i titoli nobiliari venivano ad inserirsi nell'ordinamento giuridico, sicchè la norma costituzionale ha parlato, agli effetti della cognomizzazione del predicato, di titoli esistenti e non già di diritto al titolo, che è concetto diverso da quello della esistenza del titolo.

2° La possibilità dopo l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana del riconoscimento incidentale di un titolo nobiliare ai soli fini dell'aggiunta del relativo predicato al nome, sarebbe resistita dal primo comma della stessa XIV disposizione della Costituzione, che sancisce: « I titoli nobiliari non sono riconosciuti »; contrasterebbe con l'art. 3 della Costituzione, che afferma la

pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge, « senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali »; sarebbe ancora in contrasto con i lavori preparatori per la formulazione della menzionata XIV disposizione della Costituzione e con lo stesso carattere provvisorio di essa disposizione.

Alle suesposte argomentazioni non può essere riconosciuto carattere decisivo e le stesse non possono valere a giustificare un mutamento del già richiamato e ripetuto indirizzo giurisprudenziale di questa Corte suprema.

Poichè, come precisato dalla sent. n. 2087 del 1961 di questa stessa Sezione, la norma XIV della Costituzione, per il suo carattere di compiutezza legislativa per quanto attiene alla disciplina degli effetti giuridici ricollegabili ai titoli nobiliari ed ai predicati correlativi, è norma con contenuto precettivo (e non anche programmatico) di applicazione immediata, la predetta norma non può non essere interpretata in senso tecnico-giuridico.

E allora si impone il necessario coordinamento tra il dettato del primo comma, secondo cui « i titoli nobiliari non sono riconosciuti » ed il dettato del secondo comma cui « i predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome ».

Ne consegue che, come fatto chiaro dalla stessa lettera dei trascritti precetti costituzionali, il vigente ordinamento non riconosce ai titoli nobiliari alcun effetto giuridico, ad eccezione, per i titoli già esistenti alla data del 28 ottobre 1922, della possibilità di utilizzare il predicato come parte del nome. Di qui l'ulteriore conseguenza che il problema giuridico in discussione si concentra nell'identificazione dei titoli che possono considerarsi esistenti alla data del 28 ottobre 1922. E poichè la Costituzione non enuncia alcun diverso criterio di accertamento, deve necessariamente concludersi che l'esistenza o meno di un titolo nobiliare, agli effetti della norma costituzionale in esame, deve essere considerata alla stregua della legislazione speciale che vigeva in materia alla data del 28 ottobre 1922.

Orbene, dall'art. 79 dello Statuto Albertino, poi esteso a tutto il territorio nazionale (« I titoli di nobiltà sono mantenuti a coloro che vi hanno diritto. Il re può conferirne dei nuovi »), nonchè dalla successiva legislazione

speciale in materia, sia prima dell'unificazione nazionale (R. D. 10 ottobre 1869, n. 5318; R. D. 8 maggio 1870), sia post unitaria (R. D. 11 dicembre 1887, n. 5150; R. D. 2 luglio 1896, n. 313; R. D. 5 luglio 1896, n. 314) si ricava con sicurezza, condivisa dalla pacifica giurisprudenza e dottrina del tempo, che l'esistenza o meno dei titoli nobiliari andava controllata con riferimento al titolo di concessione originaria, al quale andava riconosciuto efficacia *ex tunc*, mentre il cosiddetto riconoscimento non era un modo d'acquisto del titolo ma si risolveva in una mera ricognizione dell'esistenza di esso ed aveva effetto dichiarativo e non già costitutivo.

Posto ciò, e poichè la cognomizzazione del predicato per i titoli esistenti al 28 ottobre 1922 (permessa per ragioni di carattere storico e non per ragioni di favore individuale) è espressamente prevista dalla Costituzione, la ricognizione di tale esistenza non è affatto resistita dal precetto costituzionale. Rilevato, d'altra parte, che la cognomizzazione del predicato non importa l'attribuzione di alcuna prerogativa, non sussiste neppure l'asserto contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Nè può rinvenirsi contrasto con la collocazione della XIV disposizione tra quelle « transitorie e finali » della Costituzione, postochè scopo della predetta disposizione si è quello di disciplinare la posizione dei soggetti che alla data del 28 ottobre 1922 si presentavano portatori del diritto, di carattere sostanziale, ad un titolo nobiliare.

Il che importa che l'interpretazione costantemente data da questa Corte suprema al comma secondo della XIV disposizione della Costituzione è aderente alla finalità propria delle norme transitorie, che è, istituzionalmente, quella di regolare, per le situazioni preesistenti, il trasporto da una disciplina giuridica pregressa ad una nuova disciplina.

Nè vale invocare, infine, i lavori preparatori.

Infatti, a parte che le norme giuridiche, una volta legalmente emanate, vivono di vita autonoma, sta di fatto che dal complesso dei diversi interventi svolti dai Costituenti in relazione alla formulazione della norma XIV della Costituzione, si ricava che volontà degli stessi Costituenti fu quella di enunciare, anche esplicitamente e

solennemente, l'incompatibilità tra il regime repubblicano e la concessione di nuovi titoli nobiliari (in evidente contrapposizione alla *prerogativa regis* consacrata nello Statuto Albertino), nonchè la volontà di annullare gli effetti giuridici dei titoli nobiliari già esistenti, fatta eccezione (relazione Ruini) della possibilità « per titoli anteriori al fascismo, di usarli come predicato del nome », specificandosi (stessa relazione Ruini) che « quest'ultima disposizione vuol dire che non vi saranno più principi o conti o baroni, ma qualche indicazione di casato storico sarà incorporata nel nome ».

Per tutte le esposte ragioni deve concludersi, confermandosi l'indirizzo giurisprudenziale di questa Corte suprema, che:

1° il diritto, sancito dal comma secondo della disposizione XIV della Costituzione (disposizioni transitorie e finali), alla cosiddetta « cognomizzazione del predicato nobiliare » è relativo ai predicati dei titoli nobiliari esistenti prima del 28 ottobre 1922, ancorchè — a quella data — i predetti titoli non avessero formato oggetto di pregresso riconoscimento;

2° l'azione tendente alla cognomizzazione del predicato nobiliare incide, in senso lato, sullo *status* delle persone e pertanto il relativo giudizio deve svolgersi in sede contenziosa e nelle forme ordinarie innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria;

3° nel giudizio avente per oggetto la richiesta di cognomizzazione di un predicato nobiliare, la legittimazione passiva compete, oltre che agli eventuali controinteressati, all'Ufficio araldico presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Concludendo, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata.

I ricorrenti hanno prospettata, in sede di discussione del ricorso, la questione relativa alle conclusioni consentite, nel giudizio di rinvio, al rappresentante del Pubblico ministero postochè il rappresentante del Pubblico ministero presso il Tribunale di Milano nulla aveva opposto all'accoglimento del ricorso in allora avanzato dai Cetti con la procedura della Camera di consiglio.

Tale questione, però, esula dall'economia della presente decisione, la quale deve essere contenuta nei limiti

dei motivi di ricorso che sono relativi, così come si è detto, alla proponibilità concreta, nella specie, della domanda di cognomizzazione del predicato ed alla legittimazione passiva nell'Ufficio araldico.

Poichè sia il Tribunale che la Corte d'appello avevano a torto negata l'azionabilità della pretesa degli attori Cetti, la causa deve essere rinviata al giudice di primo grado (Tribunale di Roma) per il necessario esame nel merito (ipotesi di rinvio in proprio) ex combinato disposto degli artt. 353 e 383 codice di proc. civile. —
Omissis

NOTA

1. La sentenza surriportata ha confermato antecedenti pronunce del Supremo Collegio in materia di cognomizzazione di predicati nobiliari (v. le sentenze richiamate nello stesso testo del giudicato). I punti nuovamente confermati sono i seguenti: 1º) la XIV disposizione finale della Costituzione non ha abolito la Consulta araldica e in particolare l'Ufficio araldico in essa compreso (che rimane tuttora l'organo statale di specifica « competenza tecnica per la necessaria ricerca storico-araldica » inerente « all'appartenenza o meno dei predicati nobiliari »); 2º) la cognomizzazione di un predicato nobile deve richiedersi giudizialmente in contraddittorio dell'Ufficio araldico esistente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (ed in contraddittorio anche degli eventuali cointeressati); 3º) tale cognomizzazione non può richiedersi con il rito camerale disposto per la rettifica degli atti di stato civile, allorchè la spettanza del predicato non risulti in capo al richiedente da uno specifico riconoscimento della Consulta araldica; 4º) la cognomizzazione del predicato comporta l'accertamento giudiziale, compiuto dall'autorità giudiziaria adita, della spettanza in capo al richiedente del titolo nobile, cui il predicato è connesso (particolarmente per questo accertamento pregiudiziale di diritto nobile è necessario il contraddittorio dell'Ufficio araldico, organo di specifica competenza tecnica in campo storico-araldico); 5º) la spettanza del titolo nobile, cui il predicato è connesso, deve essere accertata in base alla legislazione araldica vigente in Italia alla data del 28 ottobre 1922; 6º) agli effetti dell'accertamento di questa spettanza non ha alcun rilievo negativo il fatto che il titolo nobile non sia stato riconosciuto in capo al richiedente, o ai suoi ascendenti, anteriormente al 28 ottobre 1922 dalla Consulta araldica o dall'autorità giudiziaria (il riconoscimento amministrativo aveva, infatti, unicamente carattere accertativo e non costitutivo, essendo i titoli nobiliari conservati ai legittimi titolari dei medesimi in forza dell'art. 79 dello Statuto Carlo Albertino).

Queste proposizioni della Suprema Corte avevano già ricevuto il consenso di numerose sentenze delle Corti di merito e

di buona parte della dottrina¹⁾; si può, pertanto, affermare che esse costituiscono *ius receptum* della patria giurisprudenza.

2. Un punto nuovo è stato esaminato e risolto dalla sentenza surriportata: se si possa considerare tuttora legislativamente tutelato l'interesse di colui che, avendo ottenuto con rito camerale la cognomizzazione di un predicato agli effetti dello stato civile, richieda susseguentemente l'accertamento del suo diritto al predicato nei confronti dell'Ufficio araldico esistente presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Tribunale e la Corte d'appello di Roma avevano negato l'esistenza di un interesse giuridico siffatto sostenendo che, essendo i predicati nobiliari ridotti a parte del nome, l'interesse dei titolari dei medesimi si esaurisce nell'ottenere la cognomizzazione negli atti di stato civile. Non vi sarebbe un ulteriore interesse, legislativamente tutelato, diretto ad ottenere il riconoscimento del predicato dall'Ufficio araldico, organo tipicamente araldico-nobiliare già deputato, in periodo monarchico, agli accertamenti e alle registrazioni degli attributi nobiliari.

Questa tesi negativa si fondava sui seguenti presupposti: 1º) che la XIV disposizione finale della Costituzione ha abolita la Consulta araldica o almeno escluso, per incompatibilità con il precetto costituzionale, il funzionamento dei suoi organi, ivi compreso l'Ufficio araldico; 2º) che è stato abrogato, in forza della disposizione surrichiamata, l'art. 72 dell'ordinamento dello stato nobile italiano approvato con R. D. 7 giugno 1943, n. 651, il quale articolo dichiara necessario il contraddittorio dell'Ufficio araldico nelle contestazioni nobiliari.

La Corte di cassazione — a mio parere esattamente — ha ribadito le sue precedenti pronunce e cioè che la XIV disposizione finale della Costituzione non abolisce la Consulta araldica tanto che prevede una futura legge (mai emanata) per la sua abolizione; che essendo stati conservati i predicati come parti del nome e reputandosi necessario accertare pregiudizialmente la spettanza dei titoli nobiliari cui essi sono connessi, non può considerarsi abrogato l'art. 72 del R. D. del 1943 disciplinante il necessario contraddittorio giudiziario degli interessati con l'organo di competenza specifica predisposto dallo Stato in materia araldica.

1) V. ampiam. PEZZANA, *Nota* a questa stessa sentenza in *Foro ital.*, 1964, I, pag. 44 con i molti richiami. V. pure: MISTRUZZI DI FRISINGA, *La competenza dell'autorità giudiziaria in materia nobile*, Milano, 1956, pag. 87 e segg.; *Trattato di diritto nobile italiano*, Milano, 1961, pag. 430 e segg. e note di richiamo; BON-VALSASSINA, *Questioni vecchie e nuove in tema di applicazione della XIV disposizione finale della Costituzione*, in *Giur. cost.*, 1960, pag. 999 e seguenti.

Esattamente scrive il Supremo Collegio che « essendo l'Ufficio araldico — tuttora esistente e funzionante — l'organo statale più qualificato a conservare e ristabilire la verità storica circa l'appartenenza o meno dei predicati nobiliari..... evitando collusioni tra privati e facilitando, con l'intervento di un ufficio centrale specializzato e particolarmente documentato l'opera di vigilanza del Pubblico ministero », la sua partecipazione ad un giudizio contenzioso in tema di cognomizzazione di predicato nobiliare « lungi dal dilatare, tende a contenere nei limiti di legge quel riconoscimento del predicato nobiliare al quale la Costituzione ha ritenuto di conferire residua rilevanza giuridica ».

Giustamente il Supremo Collegio, procedendo ad una ulteriore logica conseguenza di questa sua impostazione, ha rilevato che il titolare di un predicato non ha soltanto il limitato interesse di ottenerne l'attribuzione negli atti di stato civile, ma anche quello di vederselo riconosciuto dall'Ufficio araldico, quale organo statale di specifica competenza storico-araldica.

Fino a quando la sentenza di accertamento nobiliare non faccia stato anche nei confronti dell'Ufficio araldico, quest'ultimo Ufficio, e per esso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, potrebbe agire in giudizio contro il titolare del predicato, in base all'interesse generale della verità storica, per fare dichiarare l'inesistenza del diritto al titolo e al predicato annessovi in capo a colui che già figura negli atti di stato civile con il predicato contestato; in forza di una eventuale sentenza di disconoscimento, il predicato verrebbe depennato dagli atti di stato civile in pregiudizio di colui che ne avesse ottenuto l'aggiunzione.

Questa considerazione è di per sé esauriente al fine della dimostrazione di un interesse legittimo ed attuale dell'attore a richiedere il riconoscimento del proprio predicato nei confronti dell'Ufficio araldico.

Ma altre considerazioni possono addursi a maggior suffragio della tesi.

Una disposizione legislativa deve considerarsi in vigore fino a quando una successiva disposizione, con essa incompatibile, non l'abbia tacitamente abrogata. Orbene: l'art. 72 del R. D. 7 giugno 1943, n. 659 (che — si noti — riproduce sostanzialmente l'art. 2 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, convertito nella L. 17 aprile 1925, n. 473) non può affermarsi abrogato, quanto meno per l'accertamento pregiudiziale giudiziario della spettanza del titolo nobiliare e per la conseguente cognomizzazione del predicato, posto che questi effetti sono esplicitamente previsti e conservati dalla XIV disposizione finale della Costituzione. Non si può affermare abrogato da questa norma l'articolo summenzionato che è pienamente compatibile

con la medesima ed anzi ne rappresenta il più idoneo procedimento di attuazione.

Un'ulteriore considerazione è la seguente: se per addivenire alla cognomizzazione di un predicato è necessario l'accertamento preventivo, espletato dall'autorità giudiziaria adita, della spettanza del titolo nobiliare, cui il predicato accede, si avrà una sentenza di accertamento nobiliare, sentenza — si noti — che in tanto potrà dirsi ossequente alla verità storico-araldica, in quanto sia stata pronunciata in contraddittorio con l'organo statale (Ufficio araldico) che, per i suoi mezzi e per i suoi funzionari, è l'organo più competente a dare indicazioni e pareri sulla successione dei titoli nobiliari.

La stessa necessità dell'accertamento nobiliare pregiudiziale alla cognomizzazione del predicato, comporta la logicità del contraddittorio con l'Ufficio araldico e l'interesse del titolato ad ottenere un siffatto accertamento con più fondata garanzia di rispetto della verità storica²⁾.

3. Il Supremo Collegio non si è pronunciato su di un ulteriore punto: se, cioè, il titolare di un predicato, ottenuta la sentenza di riconoscimento del medesimo nei confronti dell'Ufficio araldico, abbia diritto ad ottenere dall'Ufficio stesso l'annotazione della sentenza nei registri araldici a tenore dell'art. 73 del R. D. 7 giugno 1943, n. 659 (che riproduce l'articolo 3 del R. D.-L. 20 marzo 1924, n. 442, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473).

La Corte di cassazione ha sospeso la risposta al quesito, fin visto l'esito del merito della controversia.

Mi pare, però, che la risposta debba essere affermativa date le premesse accolte dalla Corte. Le considerazioni che si possono fare al riguardo sono le seguenti: 1º) se — come dice il Supremo Collegio — l'Ufficio araldico continua a svolgere la sua funzione di consulenza storico-araldica, tanto da necessitare il suo contraddittorio nelle cause di cognomizzazione di predicato, tale funzione non può essere soltanto parziale, ma deve, invece, estendersi anche a registrare la sentenza conseguita negli elenchi araldici; 2º) se si ritiene tuttora in vigore, e compatibile con la Costituzione repubblicana, l'art. 72 del R. D. 7 giugno 1943, n. 651, non si spiegherebbe perchè debba, invece, considerarsi abrogata la parte della succitata norma (art. 73) che prescrive l'annotazione della sentenza nei libri araldici; 3º) se si ammette l'esistenza attuale di un interesse giuridico del titolare di un predicato nobiliare a richiederne, in contraddittorio con l'Ufficio araldico, il riconoscimento (ancorchè il predicato sia già stato cognomizzato allo

²⁾ V. in senso analogo PEZZANA, *Nota*, cit., in *Foro ital.*, 1964, I, pag. 44.

stato civile e come tale annotato nei registri di stato civile), si deve pure ritenere giuridicamente tutelato l'interesse di costui ad ottenere che l'Ufficio araldico renda pubblico tale accertamento positivo, annotando nei propri registri il titolo (sentenza) dell'avvenuto riconoscimento ³⁾.

3) V. in questo senso anche PEZZANA, *Ancora sul valore delle sentenze di cognomizzazione agli effetti nobiliari*, in *Riv. Araldica*, 1964, pag. 42 e seguenti.